



REGOLAMENTO

Regolamento

Gruppo Giovani Ance Como

Sommario

- Art. 1 - Costituzione
- Art. 2 - Scopi
- Art. 3 - Membri ordinari
- Art. 4 - Membri aggregati
- Art. 5 - Organi del Gruppo
- Art. 6 - Assemblea
- Art. 7 - Consiglio Direttivo
- Art. 8 - Presidente
- Art. 9 - Comitato di Presidenza – Vice-Presidenti
- Art. 10 - Votazioni
- Art. 11 - Modifiche del Regolamento
- Art. 12 - Scioglimento del Gruppo
- Art. 13 - Segreteria
- Art. 14 - Fondo Interno
- Art. 15 - Rinvio allo Statuto di Ance Como

Norma Transitoria

Regolamento Gruppo Giovani Ance Como

Modificato dall'Assemblea Straordinaria in data 31 gennaio 2025

Art. 1 COSTITUZIONE

Nell'ambito di Ance Como è costituito il Gruppo Giovani.

Art. 2 SCOPI

Il Gruppo ha lo scopo di:

- stimolare nei giovani imprenditori la consapevolezza della loro funzione etico-sociale, lo spirito associativo e della libera iniziativa di cui l'attività imprenditoriale è precipua manifestazione;
- promuovere iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici dell'industria delle costruzioni;
- propagandare, al di fuori del suo ambito, l'azione imprenditoriale mediante dibattiti, pubblicazioni, contatti con altri Gruppi o Associazioni;
- concorrere, nel quadro dell'azione svolta da Ance Como, allo studio ed alla promozione di iniziative atte a rafforzare la validità e la presenza esterna delle rappresentanze industriali;
- contribuire alla vita di Ance Como con l'apporto di idee ed azioni.

Art. 3 MEMBRI ORDINARI

Del Gruppo possono entrare a far parte in qualità di Membri Ordinari i titolari, soci e gli amministratori con rappresentanza sociale delle imprese iscritte ad Ance Como (con esclusione degli aggregati, di cui all'art. 29 dello Statuto dell'Associazione) ed in regola con il versamento dei contributi associativi, nonché gli institori e i procuratori delle imprese stesse, purché muniti di procura generale "ad negotia" ovvero i figli dei suddetti titolari, amministratori, institori e procuratori purché ricoprano cariche ufficiali all'interno dell'impresa e risultino di età compresa tra il compimento del 18° e il compimento del 40° anno.

L'età massima per l'ammissione al Gruppo è fissata in 35 anni.

Le domande d'iscrizione devono essere rivolte al Consiglio Direttivo del Gruppo.

L'appartenenza al Gruppo cessa comunque al compimento del 40° anno di età, oppure per dimissioni, per espulsione, per cessato esercizio di funzione imprenditoriale o per recesso da Ance Como dell'azienda in cui si operi.

Il Diritto di elettorato passivo ed in ogni caso l'accesso alle cariche associative è riservato agli iscritti che abbiano, alla data delle elezioni, età non superiore ai 37 anni.

Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica oltre il compimento del 40° anno di età, fino alla scadenza del loro mandato elettivo.

Art. 4 MEMBRI AGGREGATI

È facoltà del Consiglio Direttivo accettare a far parte del Gruppo in qualità di Membri Aggregati:

- coloro che in impresa non ricoprano le cariche previste al comma 1 dell'art. 3;
- coloro che, indipendentemente dalla carica ricoperta in impresa, fanno parte delle imprese aggregate di cui all'art. 32 dello Statuto di Ance Como.

I Membri Aggregati possono partecipare a tutte le attività del Gruppo, ma non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono ricoprire cariche istituzionali interne.

Art. 5 ORGANI DEL GRUPPO

Gli organi del Gruppo sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Comitato di Presidenza
- il Presidente.

Art. 6 ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i Membri Ordinari del Gruppo ed è presieduta dal Presidente del Gruppo; delibera a maggioranza relativa dei presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea:

- a) delibera in merito alla relazione annuale del Consiglio Direttivo sulla attività del Gruppo;
- b) delibera le linee programmatiche del Gruppo;
- c) elegge il Consiglio Direttivo;
- d) delibera sulle eventuali modifiche da apportare al presente Regolamento;
- e) decide l'eventuale scioglimento del Gruppo.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno ed in via straordinaria quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, oppure su iniziativa di almeno un terzo degli iscritti aventi diritto al voto che ne facciano richiesta scritta al Presidente, precisando gli argomenti che intendono trattare.

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno il 50% degli aventi diritto al voto in prima convocazione e quale che sia il numero dei presenti in seconda convocazione.

Le due convocazioni possono avvenire nello stesso giorno.

L'Assemblea delibera con la maggioranza semplice dei presenti.

Ogni iscritto al Gruppo ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro iscritto al Gruppo mediante apposita delega scritta.

Ciascun iscritto non potrà avere più di una delega.

Art. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero massimo di 11 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea.

In caso di parità di voti, risulterà eletto il Candidato più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo:

- svolge ogni azione necessaria al conseguimento degli scopi previsti dall'Art. 2, nell'ambito delle direttive tracciate dall'Assemblea, dopo averle sottoposte per la preventiva approvazione al Consiglio Direttivo di Ance Como;
- elegge il Presidente del Gruppo, scegliendolo fra i membri del Consiglio stesso;
- designa i Rappresentanti del Gruppo in seno agli Organismi che ne prevedono la presenza;
- nomina Commissioni per lo studio di particolari problemi;
- determina annualmente la quota di adesione di cui al successivo Art. 14;
- esamina le domande di adesione al Gruppo;
- determina le eventuali cessazioni di appartenenza al Gruppo.

Il Consiglio dura in carica quattro anni e i suoi Membri sono rieleggibili.

Il Consigliere eletto che non presenzi a tre riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo o che, comunque, nell'arco di un semestre, non abbia partecipato a più di metà delle riunioni, senza giustificato motivo, viene considerato dimissionario e quindi automaticamente sostituito dal primo disponibile dei non eletti; in caso di parità dei voti, il più anziano di età avrà la preferenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola almeno una volta al mese.

Esso è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre Consiglieri.

Le riunioni e le relative delibere sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le delibere sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dal Consiglio.

Art. 8 PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente:

- rappresenta il Gruppo a tutti gli effetti e presso tutti gli Organismi;
- convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato di Presidenza;
- ha facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di invitare alle riunioni ed alle manifestazioni del Gruppo, persone che ad esso non appartengono;
- è Membro di diritto, con la carica di terzo Vice-Presidente, del Consiglio di Ance Como.

Il Presidente non può essere eletto per un secondo mandato, ma può continuare a ricoprire la carica di Consigliere qualora eletto.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue attribuzioni dal Vice-Presidente più anziano.

In caso di vacanza della carica o di dimissioni del Presidente, decadono automaticamente dalla carica i Vice-Presidenti ed il Consigliere più anziano subentra nelle funzioni del Presidente per:

- convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente;
- svolgere l'ordinaria amministrazione.

Art. 9 COMITATO DI PRESIDENZA - VICE PRESIDENTI

Il Presidente e i Vice-Presidenti compongono il Comitato di Presidenza. Essi vengono nominati dal Presidente.

I Vice-Presidenti durano in carica per la durata del mandato.

Il Comitato di Presidenza elabora, analizza ed approfondisce proposte ed iniziative, nonché le modalità di attuazione delle linee programmatiche deliberate dal Consiglio Direttivo.

In relazione di specifici argomenti trattati dalle riunioni del Comitato di Presidenza possono essere invitati altri componenti del Consiglio Direttivo.

I Vice-Presidenti collaborano con il Presidente ed il Vice-Presidente più anziano sostituisce il Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

Art. 10 VOTAZIONI

Le votazioni verranno tenute con voto segreto quando si riferiscano all'elezione o nomina di persone; con voto palese in tutti gli altri casi.

Salvo quanto previsto per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente, a questa norma si potrà derogare con decisione unanime dei presenti.

Art. 11 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Le modifiche del presente Regolamento vengono decise dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

Le proposte di modifica devono essere specificate nell'ordine del giorno dell'Assemblea.

Le modifiche deliberate dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo di Ance Como.

Art. 12 SCIoglimento DEL GRUPPO

Lo scioglimento del Gruppo è disposto dall'Assemblea, all'uopo convocata con un preciso ordine del giorno.

Per tale delibera è comunque necessaria la maggioranza dei 2/3 e la presenza di almeno metà degli aventi diritto al voto in prima convocazione e di almeno 1/3 in seconda convocazione.

Qualora anche la seconda Assemblea non risultasse valida, potrà essere indetto un referendum fra tutti gli iscritti e la decisione sarà operante con la maggioranza dei 2/3 delle risposte pervenute.

Le due convocazioni non possono avvenire nello stesso giorno.

Art. 13 SEGRETERIA

Alla Segreteria del Gruppo provvede con personale proprio Ance Como.

Art. 14 FONDO INTERNO

Il fondo del Gruppo è costituito dalle quote di adesione a carico dei componenti il Gruppo, all'uopo annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo dello stesso e da altre erogazioni provenienti da Ance Como o dall'esterno.

Art. 15 RINVIO ALLO STATUTO DI ANCE COMO

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto di Ance Como.

Norma transitoria

In relazione al quinto comma dell'art. 3, il Regolamento vedrà piena attuazione a partire dal triennio 2014-2017.